



IL TRIBUNALE DI PESCARA
Settore Civile
Esecuzioni Immobiliari

Nel procedimento di opposizione ex artt. 615-617 c.p.c.

PROMOSSO DA

(c.f.: _____, residente in Montesilvano (PE)
alla Via _____, elettivamente domiciliato in Pescara (PE) alla
Via Alento n.127 presso e nello studio dell'Avv. Dario Nardone (C.F.:
NRDDRA69S03H501O; pec: awdarionardone@cnfpec.it) del Foro di
Pescara, dal quale è rappresentato e difeso

-Parte
opponente

CONTRO

SPV S.r.l. (p.i. _____) e, per essa, **S.p.a.** (p.i. _____)
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall'Avv

-Parte opposta

a scioglimento dell'ordinanza assunta alla udienza del 28/04/2026;

OSSERVA

In virtù di titolo esecutivo costituito da atto di precetto per euro 142.655,94,
veniva intrapresa procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n.r.g. _____ /2025,

pagina di 12



ed avverso la quale l'odierna parte opponente, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., in particolare lamentando il difetto di legittimazione attiva e di prova della titolarità dello specifico credito da parte della società creditrice cessionaria, la mancata iscrizione ex art. 106 TUB di inefficacia del titolo esecutivo, erronea valutazione del merito creditizio, discrasia tra TAN contrattuale e TAN ricavabile dal TAEG, nullità della pattuizione del TAE, omessa pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi, violazioni del codice del consumo.

Questo Tribunale ha avuto modo già in diverse circostanze di affrontare la questione relativa alla prova necessaria e al contempo sufficiente della legittimazione della creditrice cessionaria del credito.

Si ribadiscono anche in questa sede i principi di diritto rilevanti nella fattispecie, che possono così riassumersi:

- L'iscrizione nel registro delle imprese e/o la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non costituiscono elementi essenziali della natura contrattuale potendo semmai riversarsi sulla opponibilità al debitore del contratto di cessione, posto che è pacifico che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto di cessione rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c e assolve il solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (Cass. n.17944/2023; Cass. n. 4334/2020). Pertanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. già Cass. 5617/2020) e come è agevole constatare dalla lettura dell'art. 58, comma 4, TUB, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto.
- La pubblicazione non dimostra quindi di per sé l'avvenuta cessione del credito, la quale, laddove l'avviso di notifica risulti essere l'unico atto che giustifica la legittimazione creditoria e risulti contestato dalla debitrice, deve



essere opportunamente e documentalmente provata in sede di giudizio (Cass. 26127/2024), posto che una cosa è l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza di quest'ultima (già Cass. 22151/2019).

- Sulla base di tali puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno



di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023; cfr. Cass. 5617/2020: “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”).

- Diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente (da sola) una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione. La giurisprudenza ha affermato a più riprese che la prova della cessione può essere fornita senza particolari vincoli



di forma, con qualunque mezzo di prova, anche indiziario (cfr. tra le altre, Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944), *anche per presunzioni*.

- In merito va ricordato che “le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione” (Cass. 11.5.2007 n. 10847 e negli stessi termini Cass. 27.10.2010 n. 21961 e Cass. 6.6.2012 n. 9108). E' stato anche evidenziato che nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto va, quindi, accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. 31.10.2010 n.22656; Cass. 5.2.2014 n. 2632; Cass. 27.4.2016 n. 8324). Il giudice del merito è solo tenuto ad esplicitare il criterio logico posto alla base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, che deve risultare all'esito di una duplice valutazione: la prima, di tipo analitico, volta a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; l'altra, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze in precedenza isolate, per accertare se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva. Detto giudizio di sintesi non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. 28.10.2014 n. 22801).



- Ne consegue che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: *“ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”* (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).

In sintesi può dirsi che : a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..

Ora, secondo il presente Tribunale, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, sicché la prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo, una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della



cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria, è idonea a fornire la prova dell'avvenuta cessione e dei contenuti di essa. Anche la Corte di Cassazione del resto ha valorizzato la possibilità che la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio sia un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo al fine di provare la titolarità del credito da parte della cessionaria (cfr. Cass. 10200/2021).

Pertanto, la dichiarazione prodotta è sufficiente per dare prova dell'avvenuta cessione e della legittimazione attiva del creditore procedente.

Quanto alla prova della legittimazione attiva e/o della titolarità del credito della società creditrice, si precisa che sussistono nel caso in esame: dichiarazione della creditrice cedente che attesta la cessione del credito oggetto del presente procedimento; l'avviso della cessione regolarmente pubblicato in Gazzetta ufficiale (che conferma, sulla base dei criteri dei crediti ceduti, l'inclusione di quello in esame); il possesso del titolo da parte della cessionaria. A fronte di tale quadro probatorio, risulta pienamente provata la cessione e la titolarità del credito in capo alla cessionaria, senza che rilevi la mancata prova del contratto di cessione stesso.

In ordine al ruolo di SPV ha conferito, a dire dell'opponente, procura direttamente allo Special servicer SPA, scavalcando il Master Servicer S.p.a., servicer indicato nell'avviso di cessione pubblicato nella G.U n. /2019 parte II citato dall'opposta; anche a voler aderire alle tesi dell'opponente, lo scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione dell'art. 106 TUB ha natura amministrativa o penale (art. 132 TUB), ma non invalida gli atti civili o processuali; la violazione non configura una "nullità virtuale" ex art. 1418 c.c. degli atti di recupero del credito. Pertanto, l'attività dello *special servicer* (incaricato della riscossione) è valida anche se non iscritto all'albo, purché il *master servicer* (responsabile dell'operazione di



cartolarizzazione) sia regolarmente iscritto (in tal senso, da ultimi Tribunale di Siracusa, nr. 101/2026, Tribunale di Alessandria, nr. 2/2026, Tribunale di Ascoli Piceno, nr. 38/2026, Tribunale di Imperia, nr. 40/2026).

Quanto alla efficacia di un mutuo a SAL e alla inidoneità del merito creditizio, non si rilevano criticità nel rilascio del mutuo medesimo ed anzi non si può non sottacere che sia stato l'odierno debitore a richiedere l'erogazione di un mutuo con tali modalità, per poi, a fronte del mancato pagamento, dolersi delle modalità della concessione del mutuo stesso.

In ordine alla discrasia tra TAN contrattuale e TAN ricavabile dal TAEG con conseguente ricalcolo degli interessi ex art. 117 TUB al tasso dei buoni ordinari del tesoro, in linea di principio corrisponde a verità che la discrasia tra il TAN (Tasso Annuo Nominale) indicato nel contratto e quello effettivamente applicato nel piano di ammortamento o ricavabile matematicamente dalle rate è un vizio di indeterminatezza del tasso, che può portare alla nullità della clausola sugli interessi. In effetti, la discrasia tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo dà luogo all'applicazione sanzionatoria dei tassi BOT ex art. 124 bis TUB nel credito al consumo, ed ex art. 117 TUB al di fuori del credito al consumo. Il TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica. Lo stesso ha solo una funzione informativa, finalizzata a mettere in condizione il consumatore di conoscere il costo del prestito prima di accedervi. Di qui l'idea secondo la quale il TAEG non avrebbe alcuna funzione o valore di regola di validità, tanto meno essenziale, del contratto. Il TAEG, inoltre, non è l'unica informazione in grado di orientare le scelte del consumatore, prevedendo il legislatore, nel caso di credito ai consumatori, l'obbligo di riportare nei documenti precontrattuali e contrattuali ulteriori indicazioni utili ad assumere decisioni con piena cognizione di causa, nonché per consentire il raffronto tra le offerte, quali, a puro titolo indicativo: l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare; l'importo totale che il



consumatore è tenuto a pagare, calcolato al momento della conclusione del contratto di credito; le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del credito, quali ad esempio gli oneri connessi all'utilizzazione dei mezzi di pagamento o il tasso debitore (cd. tasso annuo nominale, TAN), etc.". Il TAEG e l'ISC, sono solo "misure "sintetiche e convenzionali" del costo complessivo del contratto, utili per consentire il raffronto tra le offerte prima che il cliente si vincoli con la stipula. Di conseguenza violazioni delle disposizioni che attengono al loro conteggio (come ad esempio in caso di rappresentazione non corretta dell'indicatore, essendosi ommesso l'inserimento di alcuni parametri) hanno, di per sé, valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale del finanziatore. Da ciò discende che, anche ammesso che si possa accettare una distinzione generale di sistema fra regole di validità e regole di condotta, le prime legate a clausole di contenuto e le altre a clausole di informazioni, e sempre ammesso che tale distinzione possa operare anche nel settore dei contratti bancari, una siffatta ripartizione certamente non può essere invocata con riferimento alla disciplina del credito al consumo. Conseguenza vuole, quindi, che tale discrasia non produce alcuna conseguenza invalidante a fronte del rispetto dei normali e canonici obblighi di trasparenza contrattuale.

Non risulta alcuna costituzione in giudizio dell'opposta, per cui non è stata fornita prova contraria a quanto lamentato dall'opponente.

Infine, l'opponente lamenta la presenza nel contratto di mutuo di clausole vessatorie ex artt. 33-34 CDC e non sorrette da sottoscrizione specifica ex art. 1341 c.c, oltre che della clausola disciplinante l'interesse di mora e la decadenza dal beneficio del termine; tali clausole sono vessatorie solo se generano un significativo squilibrio ai danni del consumatore, come emerge nel caso di specie, ove la decadenza del termine anche per il solo mancato pagamento di una rata costituisce di certo una clausola di tipo vessatorio.



La giurisprudenza è peraltro giunta a ritenere che una clausola, come quella di specie, che subordina la facoltà dell'istituto di credito di richiedere il rimborso immediato di tutto l'importo dovuto al verificarsi della sola circostanza del mancato pagamento di un numero anche esiguo di rate da parte del cliente, perciò prescindendo da qualunque valutazione in ordine alla situazione patrimoniale del ricorrente, si iscrive nel novero delle clausole che l'art. 33 cod. cons. qualifica tra quelle in astratto idonee a determinare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, salva la prova della ricorrenza di una specifica trattativa individuale (art. 34 cod. cons.) (cfr. Corte App. Genova, sent. n. 33/2026; Trib. Napoli, sent. n. 137/2026; Trib. Grosseto, sent. n. 555/2025; Trib. Napoli, sent. n. 1029/2025; nonché, nelle pronunce dell'Arbitrato Bancario Finanziario, v. Coll.di Bari, decisione n. 17325 del 2019).



Ciò ritenuto, si evidenzia che la clausola in esame, anche se specificamente approvata per iscritto, non risulta essere stata oggetto di trattativa individuale, requisito necessario al fine di escludere la presunzione di vessatorietà della clausola ex art. 34 cod. cons.

Né il creditore procedente opposto, gravato dell'onere probatorio ai sensi del comma 5 dell'art. 34 cod. cons, ha fornito tale prova contraria, non essendosi neppure costituito.

Al riguardo, deve infatti rilevarsi che, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, la disciplina di tutela del consumatore prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005 -C.d. Codice del consumo prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (cfr. Cass. n. 4140/2024 che richiama Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262) e ciò in quanto "è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesj nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicitare la propria autonomia contrattuale nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto, con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali" (cfr. Cass, 2024 cit.).

Ciò detto, spetta al professionista che invochi l'insussistenza dell'abusività dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento.

La trattativa, dunque, deve non solo essersi formalmente svolta come emerge dall'art. 9 del contratto di mutuo ove la parte mutuataria dichiara di approvare specificatamente le clausole dell'allegato capitolato, tra cui quella relativa alla decadenza dal beneficio del termine, facendo tuttavia salve le

"disposizioni inderogabili" del Codice del Consumo, con l'espressa avvertenza che non producono effetto le clausole con esso in contrasto -, ma deve, altresì, essere caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà, effettività. La relativa prova, per assicurare alla disciplina tutelante prevista in favore del consumatore una effettiva applicazione, non può essere presunta, ma deve trarsi da specifiche circostanze concrete che depongano nel senso che la pattuizione sia stata effettivamente oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, il requisito della effettività si sostanzia "non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità per il consumatore di determinare il contenuto del contratto" (cfr. Cass. 2024 cit.).

Ebbene, in assenza di prova dello svolgimento di una specifica trattativa individuale con il consumatore - prova che, nel caso di specie, non è stata fornita - la clausola in argomento è da ritenersi illegittima ex art. 34 Cod. Consumo.



Il reclamo va quindi accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste in capo alla parte opposta.

PQM

Visti gli artt. 516-617 c.p.c.

Accoglie l'opposizione e per l'effetto sospende la procedura in corso.

Fissa il termine di 120 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà. Dispone che tale termine decorra dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove proposto reclamo, dalla decisione del collegio (se avvenuta in udienza) o dalla comunicazione del collegio (se avvenuta fuori udienza).

Condanna parte opposta alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte opposta, spese che si liquidano in € 1.000,00 oltre rimb. forfettario iva e cap come per legge.

Così deciso in Pescara il 28.4.2026

Il GE

Dott. Mirko MONTI

